

Visto il decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, recante «Modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica», emanato in attuazione del citato comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge n. 78, del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125, del 2015;

Ritenuto di dover modificare il citato decreto ministeriale al fine di adeguarlo alla normativa dello stato civile, in particolare per quanto attiene alla qualificazione dei soggetti legittimati a presentare agli ufficiali d'anagrafe la richiesta di emissione del documento elettronico in favore di minori di età, in un contesto di complessiva coerenza nell'esercizio delle funzioni statali delegate;

Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che si è espressa con nota n. 15882, del 12 ottobre 2018;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si è espresso con parere n. 276, del 31 ottobre 2018;

Sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 15 novembre 2018;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno in data 23 dicembre 2015

1. Al decreto del Ministro dell'interno in data 23 dicembre 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 4:

1) nel primo periodo, le parole «(o dai genitori o tutori in caso di minore)» sono sostituite dalle seguenti: «(o dal padre o dalla madre, disgiuntamente, o dai tutori, in caso di minore)»;

2) al comma 2, le parole «(o i genitori o i tutori in caso di minori)» sono sostituite dalle seguenti: «(o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori in caso di minore)»;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. La richiesta di CIE valida per l'espatrio per il minore è presentata dal padre e dalla madre congiuntamente»;

b) nell'Allegato A, alla seconda pagina:

1) la parola «GENITORI» è sostituita dalle seguenti: «MADRE E PADRE»;

2) le parole «COGNOME E NOME DEI GENITORI» sono sostituite dalle seguenti: «COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE»;

3) la parola «PARENTS» è sostituita dalle seguenti: «FATHER AND MOTHER'S»

c) nell'Allegato B,

1) al paragrafo 4.1:

1.1) al primo comma, le parole «(o i genitori o i tutori in caso di minori)» sono sostituite dalle seguenti: «(o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori, in caso di minore)»;

1.2) al terzo comma le parole «(o i genitori o i tutori in caso di minori)» sono sostituite dalle seguenti: «(o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori, in caso di minore)»;

1.3) dopo l'ultimo capoverso è inserito il seguente: «La richiesta di CIE valida per l'espatrio per il minore è presentata dal padre e dalla madre congiuntamente, o dai tutori.»;

2) al paragrafo 4.4.3, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'emissione della CIE valida per l'espatrio per il minore è autorizzata in presenza delle condizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 4 del presente decreto.»

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2019

Il Ministro dell'interno
SALVINI

*Il Ministro
per la pubblica amministrazione*
BONGIORNO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TRIA

19A02149

DECRETO 26 marzo 2019.

Certificazione del rendiconto al bilancio 2018 delle amministrazioni provinciali, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Vista l'ancora vigente formulazione dell'art. 161, del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede, al comma 1, che gli enti locali redigano apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione;

Visto il comma 2 del medesimo articolo, in base al quale le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modifiche», come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

